

Omologazione Concordato Preventivo n. 19/16

RC n. 2672/10

Con n. 1433/10

Ref. 5117/10



**IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE II CIVILE FALLIMENTARE**

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.i Magistrati:

DOTT. LUCIANO ALFANI	Presidente
DOTT. MARINO MARONGIU	Giudice Relatore
DOTT. MASSIMO GABALLO	Giudice

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel giudizio di omologazione del Concordato Preventivo n. 29/2010 di cui alla proposta presentata in data 26/10/2009 dai rappresentati legali signori:

- ADRIANO MAZZUCCONI, nato a Bergamo il 07/09/1934, residente a Curno (BG), via Emilia 22, codice fiscale MZZ DRN 34P07 A794A, nella sua qualità di legale rappresentante delle società:
 - o MABERFIN S.P.A. con sede in Ponte San Pietro (BG) via Ciro Menotti 4, codice fiscale 00216750166, partita IVA 02599690167 capitale sociale € 1.238.400 interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n. 00216750166 ed al REA di Bergamo n. 307408;
 - o FONDERIE MARIO MAZZUCCONI S.P.A. con sede in Ponte San Pietro (BG) via Giuseppe Mazzini n. 10 codice fiscale e partita IVA 00917730160, capitale sociale € 5.934.000,00 interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro imprese di Bergamo al n. 00917730760 ed al REA di Bergamo al 185696;
 - o TEKAL S.P.A. con sede in Ponte San Pietro (BG) via Ciro Menotti 4 codice fiscale e partita IVA 00341340693 capitale sociale € 4.200.00,00 interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro Imprese di Bergamo al n. 00341340693 e al REA di Bergamo al 386763;
- MICHELE MAZZUCCONI, nato a Bergamo il 12/06/1961, residente a Bergamo, via San Salvatore 8, codice fiscale MZZ MHL 61H12 A794Y, nella sua qualità di legale rappresentante delle società:
 - o RONO S.P.A. con sede in Almenno San Bartolomeo (BG) via Cà Barile 1, codice fiscale e partita IVA 01425740162, capitale sociale € 2.500.000,00 interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n. 01425740162 ed al REA di Bergamo n. 206584;

- UMBERTO CARPANI, nato a Grandate (CO) il 30.12.1927, residente a Curno (BG), via Emilia 24, codice fiscale CRP MRT 27T30 E139S, nella sua qualità di legale rappresentante delle società:
FONDERIA SAN POSSIDONIO S.R.L.. con sede in Ponte San Pietro (BG) via Ciro Menotti 4, codice fiscale e partita IVA 01661990364, capitale sociale € 4.000.000,00 interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n. 01661990364 ed al REA di Bergamo n. 386764 costituite in giudizio con il proc. Dom. Avv. Cesare Zonca;

E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO

Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 11/11/2010 sulle conformi conclusioni delle parti, favorevoli all'omologazione del concordato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 26/10/2010 le società sopra indicate, deducendo di trovarsi in una situazione economico finanziaria di crisi, chiedevano di essere ammesse alla procedura di concordato preventivo ex art. 160/161 L.F. e precisamente a quella cd. mista, sia con finalità conservativa delle aziende sia con la parziale cessione di beni non strategici. A seguito di ulteriori chiarimenti richiesti dal Tribunale, il primo ricorso è stato successivamente integrato con atto depositato il 06/11/2009 presso la Cancelleria.

Con decreto in data 18/11/2009, il Tribunale, ritenuta la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive di ammissibilità, dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo nominando Commissario Giudiziale il dott. Gianfranco Ceruti ed imponendo il versamento delle seguenti cauzioni per ciascuna società ed in particolare:

Maberfin s.p.a.	€ 120.000,00
Fonderie Mario Mazzucconi s.p.a.	€ 300.000,00
Rono s.p.a.	€ 100.000,00
Tekal s.p.a.	€ 150.000,00
Fonderia San Possidonio s.r.l.	€ 70.000,00

importi che venivano versati nei termini.

In data 16/11/2010, dopo due rinvii ed a seguito della presentazione dell'istanza di modifica della proposta di concordato preventivo presentata dalle società, e dopo il deposito da parte del Commissario Giudiziale della propria relazione ex art. 172 L.F. nella quale si riservava di esprimere il proprio motivato parere nei termini di cui all'art. 180 L.F., ed essendo state regolarmente adempiute tutte le formalità di legge, si teneva l'adunanza dei creditori nella quale per tutte le società del gruppo non veniva raggiunta nessuna delle maggioranze previste dall'art. 177 L.F. per le singole classi.

Successivamente, nei venti giorni come previsto dall'art. 178 L.F. a seguito delle pervenute adesioni si realizzava la maggioranza assoluta dei crediti per ciascuna società ed in tutte le classi di voto, così come di seguito meglio illustrato:

<u>Per MABERFIN SPA :</u>	Importo ammesso al voto	Voti favorevoli creditori	% voti fav.
Classe chirografari ordinari	€ 1.791.716,42	€ 1.790.112,51	99,91%

Classe chirografari fidejussioni	€ 32.389.239,28	€ 29.754.803,68	91,87%
----------------------------------	-----------------	-----------------	--------

Per FOND. M. MAZZUCCONI SPA:

Classe chirografari ordinari	€ 53.936.096,48	€ 51.110.398,28	94,76%
------------------------------	-----------------	-----------------	--------

Classe chirografari fidejussioni	€ 1.869.252,87	€ 1.869.252,87	100%
----------------------------------	----------------	----------------	------

Per RONO SPA:

Classe chirografari ordinari	€ 8.752.561,76	€ 8.023.806,69	91,67%
------------------------------	----------------	----------------	--------

Per TEKAL SPA:

Classe chirografari ordinari	€ 6.604.395,08	€ 5.858.762,70	88,71%
------------------------------	----------------	----------------	--------

Per FONDERIA S. POSSIDONIO SRL:

Classe chirografari ordinari	€ 5.389.860,75	€ 4.419.768,27	89,87%
------------------------------	----------------	----------------	--------

Il Tribunale, dato atto della avvenuta approvazione della proposta da parte dei creditori ammessi al voto per tutte le società ammesse alla procedura di concordato, e non essendo emersi fatti comportanti l'applicazione dell'art. 173 L.F., con provvedimento del 08/07/2010 dichiarava aperto il giudizio di omologazione fissando l'udienza di comparizione delle parti in Camera di Consiglio per l'udienza odierna.

Il provvedimento veniva pubblicato per affissione ed era notificato a cura del debitore al Commissario Giudiziale, ai creditori dissenzienti nonché al P.M..

All'iscrizione della causa a ruolo provvedeva la società ricorrente costituitasi tempestivamente in giudizio con l'Avv. Cesare Zonca. Mentre il Commissario Giudiziale depositava nei dieci giorni dall'udienza il proprio motivato parere finale favorevole alla omologazione del concordato.

All'udienza collegiale comparivano il debitore costituito, il Commissario Giudiziale, concludendo come in atti non essendovi creditori dissenzienti che hanno presentato opposizioni

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di omologazione del concordato preventivo delle società MABERFIN S.P.A., FONDERIE MARIO MAZZUCCONI S.P.A., TEKAL S.P.A., RONO S.P.A. e FONDERIA SAN POSSIDONIO S.R.L.. può essere accolta.



Va anzitutto rilevata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della proposta a norma dell'art. 160 L.F. e della completezza e regolarità della documentazione da allegarsi al piano di ristrutturazione della situazione debitoria in ossequio al disposto dell'art. 161 L.F. novellati, in particolare con riferimento all'approvazione della domanda ex art. 152 L.F. ed alla relazione del professionista abilitato circa la veridicità dei dati esposti e della fattibilità del piano presentato dai legali rappresentanti delle società ammesse, così come modificato con l'atto integrativo depositato il 30/03/2010, non essendo emersi, dalle indagini del Commissario e neppure in questa fase di omologa elementi che inducano a mutare la valutazione già espressa in sede di decreto di ammissione alla procedura, in quanto, come ha osservato da ultimo il Commissario all'udienza camerale, gli sviluppi recenti della procedura hanno confermato le valutazioni precedenti.

Inoltre va osservato da un lato che il ricorso è stato presentato dai legali rappresentanti delle società, sulla scorta della decisione ex art. 152, terzo comma, lettera B), R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche assunta con atto del 2008 e che dall'altro lato la domanda è stata presentata a questo Tribunale competente per territorio in quanto la sede legale e la sede della direzione delle società (in particolare per Tekal S.p.a. e per S. Possidonio S.r.l. le scelte operative sono sempre state assunte presso la direzione di Ponte San Pietro, Bergamo) rientrano da oltre un anno in questo circondario.

All'ammissione decretata dal Tribunale è seguito il tempestivo versamento da parte della società della somma prevista a norma dell'art. 163 L.F..

La domanda, così come modificata con l'atto di integrazione, non più necessitante dei requisiti formali e di "meritevolezza" sanciti dalla precedente normativa, ha poi previsto, nel contesto di crisi con la presentazione di un piano che prevede, a norma della lettera a) dell'art 160 L.F., la ristrutturazione dei debiti con finalità conservativa delle aziende e con la parziale cessione dei beni non strategici e conseguentemente la soddisfazione dei crediti a favore delle categorie privilegiata e chirografaria, con una ulteriore suddivisione in classi dei creditori delle società Maberfin S.p.a. e Fonderie Mario Mazzucconi S.p.a., come consentito dalla lettera c) del 1° comma articolo cit, secondo le percentuali di seguito meglio specificate:

Società	Classe	Misura
Maberfin S.p.a.	Crediti in prededuzione	100%
	Crediti privilegiati	100%
	Crediti Chirografari per fidejussioni	Non superiore al 12%
	Crediti Chirografari ordinari	Non superiore al 62%
Fonderie Mario Mazzucconi S.p.a	Crediti in prededuzione	100%
	Crediti privilegiati	100%
	Crediti Chirografari per fidejussioni	Non superiore al 12%
	Crediti Chirografari ordinari	Non superiore al 68%
Rono S.p.a.	Crediti in prededuzione	100%
	Crediti privilegiati	100%
	Crediti Chirografari ordinari	Non superiore al 64%

Fonderia S. Possidonio S.r.l.	Crediti in prededuzione	100%
	Crediti privilegiati	100%
	Crediti Chirografari ordinari	Non superiore al 65%
Tekal S.p.a.	Crediti in prededuzione	100%
	Crediti privilegiati	100%
	Crediti Chirografari ordinari	Non superiore al 67%

Le dovute maggioranze dei crediti ammessi al voto sono state raggiunte come precisato in narrativa e la proposta è stata approvata dal ceto creditorio, secondo le classi sopraindicate, rappresentanti posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei, a norma dell'art. 177 L.F.; non sono pervenute opposizioni da eventuali interessati.

Nella sua relazione pre-adunanza – esaustiva e condivisibile - il Commissario Giudiziale ha poi confermato la fattibilità del piano che potrà realizzare il soddisfacimento dei creditori in ragione delle percentuali proposte.

Il Commissario ha pertanto confermato le misure espone nella domanda di concordato (così come modificata in data 30.03.2010).

Il Tribunale, tenuto conto dei criteri prudenziali adottati dal Commissario Giudiziale anche nella valutazione delle passività, ritiene di poter senz'altro condividerne le conclusioni e pervenire ad un giudizio di congruità economica della proposta di concordato, tenendo conto di quanto riferito dal suddetto sia nel parere finale sia alla odierna udienza circa la sostanziale fattibilità, secondo i parametri fissati, del piano di ristrutturazione dei debiti e del programma di prosecuzione dell'attività aziendale.

E' quindi da ritenere sussistente, in ogni caso, sebbene ciò non costituisca più elemento essenziale di valutazione da parte del Tribunale (ma semmai da parte del ceto creditorio, che deve essere posto in grado di esprimere un consenso informato, come nella specie è avvenuto) il requisito della convenienza della procedura di concordato rispetto a quella di fallimento, sia sotto un profilo di carattere generale per la migliore e sollecita possibilità di realizzo dei cespiti attivi nell'ambito della procedura di concordato, sia per il maggior aggravio che in relazione ai tempi più lunghi di una procedura fallimentare deriverebbe dalla maturazione di interessi su debiti assistiti da ipoteca e privilegio, sia perché nella fattispecie non è emersa la sussistenza dei presupposti per l'esperibilità di alcuna azione revocatoria.

In conclusione, il concordato preventivo delle società deve essere omologato sussistendo tutti i requisiti di legge.

Trattandosi di concordato misto ed in parte con cessione dei beni, va nominato il liquidatore giudiziale.

Su questo aspetto, vista l'istanza presentata in deroga all'art. 182 L.F. dalle società il 20.10.2010 di affidare ai legali rappresentanti delle società le operazioni liquidatorie sotto il controllo dello stesso Commissario Giudiziale che ha espresso parere favorevole sottoposto alle seguenti condizioni:



- provvedere con cadenza trimestrale a informare il Commissario Giudiziale sull'attività svolta ai fini liquidatori nonché, in via preventiva, fornire allo stesso ogni informazione circa le opportunità di alienazione di immobili, della partecipazione o dei beni aziendali in blocco;
- dare pubblicità a mezzo stampa alle offerte pervenute relative all'alienazione dei beni da esitare con fissazione di modalità e tempi per la proposizione di eventuali contro-offerte migliorative;

Accogliendo l'istanza, in quanto coerente con le caratteristiche del piano conservativo e solo parzialmente dismissivo del gruppo di società facenti capo a Maberfin s.p.a. , vanno nominati liquidatori Giudiziali i rappresentanti legali delle singole società ed in particolare:

- Sig. ADRIANO MAZZUCCONI per le società MABERFIN S.P.A.;
- Sig. ADRIANO MAZZUCCONI per la società FONDERIE MARIO MAZZUCCONI S.P.A.;
- Sig. ADRIANO MAZZUCCONI per la società TEKAL S.P.A.;
- Sig. MICHELE MAZZUCCONI per la società RONO S.P.A.;
- Sig. UMBERTO CARPANI per la società FONDERIA SAN POSSIDONIO S.R.L..

I Liquidatori Giudiziali dovranno attenersi, quanto alle modalità operative della liquidazione, ai criteri esposti nel dispositivo del presente decreto, con gli obblighi già sopra precisati per consentire l'effettivo controllo del Commissario giudiziale, integrati dalla previsione del visto di approvazione del Commissario su tutte le operazioni delle società inerenti l'acquisto di materie prime, beni e servizi nei confronti di terzi singolarmente superiori ad € 300.000, come previsto a verbale dell'udienza per la discussione dell'omologa.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nel giudizio di omologazione del concordato preventivo delle società:

- MABERFIN S.P.A. con sede in Ponte San Pietro (BG) via Ciro Menotti 4, codice fiscale 00216750166, partita IVA 02599690167 capitale sociale € 1.238.400 interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n. 00216750166 ed al REA di Bergamo n. 307408 in persona del rappresentante legale sig. ADRIANO MAZZUCCONI, nato a Bergamo il 07/09/1934, residente a Curno (BG), via Emilia 22, codice fiscale MZZ DRN 34P07 A794A;
- FONDERIE MARIO MAZZUCCONI S.P.A. con sede in Ponte San Pietro (BG) via Giuseppe Mazzini n. 10 codice fiscale e partita IVA 00917730160, capitale sociale € 5.934.000,00 interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro imprese di Bergamo al n. 00917730760 ed al REA di Bergamo al 185696, in persona del rappresentante legale sig. ADRIANO MAZZUCCONI, nato a Bergamo il 07/09/1934, residente a Curno (BG), via Emilia 22, codice fiscale MZZ DRN 34P07 A794A;
- TEKAL S.P.A. con sede in Ponte San Pietro (BG) via Ciro Menotti 4 codice fiscale e partita IVA 00341340693 capitale sociale € 4.200.00,00 interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro Imprese di Bergamo al n. 00341340693 e al REA di Bergamo al 386763, in persona del rappresentante legale sig. ADRIANO MAZZUCCONI, nato a Bergamo il 07/09/1934, residente a Curno (BG), via Emilia 22, codice fiscale MZZ DRN 34P07 A794A;



- RONO S.P.A. con sede in Almenno San Bartolomeo (BG) via Cà Barile 1, codice fiscale e partita IVA 01425740162, capitale sociale € 2.500.000,00 interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n. 01425740162 ed al REA di Bergamo n. 206584 in persona del rappresentate legale sig. MICHELE MAZZUCCONI, nato a Bergamo il 12/06/1961, residente a Bergamo, via San Salvatore 8, codice fiscale MZZ MHL 61H12 A794Y;
- FONDERIA SAN POSSIDONIO S.R.L.. con sede in Ponte San Pietro (BG) via Ciro Menotti 4, codice fiscale e partita IVA 01661990364, capitale sociale € 4.000.000,00 interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n. 01661990364 ed al REA di Bergamo n. 386764, in persona del rappresentante legale sig. UMBERTO CARPANI, nato a Grandate (CO) il 30.12.1927, residente a Curno (BG), via Emilia 24, codice fiscale CRP MRT 27T30 E139S;

di cui alla proposta presentata con ricorso del 26/10/2009, successivo atto di integrazione del 06/11/2009 e 30/03/2010 sentiti il procuratore della ricorrente, il Commissario Giudiziale ed il Pubblico Ministero, nulla opponendo i creditori, così provvede:

- 1) Omologa il concordato preventivo come sopra proposto dalle società suddette e come integrato anteriormente all'adunanza dei creditori;
- 2) Per l'assistenza alla liquidazione costituisce il seguente comitato dei creditori per ciascuna delle cinque società composto da:

MABERFIN S.P.A.

- a) Credito Bergamasco S.p.a. (Gruppo BANCO POPOLARE);
- b) Banca Popolare di Bergamo S.p.a. (Gruppo UBI);
- c) WARRANT GROUP S.r.l. di Correggio (RE);

nominando Presidente dello stesso il Credito Bergamasco S.p.a. (gruppo BANCO POPOLARE)

FONDERIE MARIO MAZZUCCONI S.P.A.:

- a) Credito Bergamasco S.p.a. (Gruppo BANCO POPOLARE);
- b) Banca Popolare di Bergamo S.p.a. (Gruppo UBI);
- c) Credito Valtellinese S.p.a.;
- d) LPM molds S.r.l. di Bovolenta (PD);
- e) SIMI S.r.l. di Chignolo d'Isola (BG);

nominando Presidente dello stesso il Credito Bergamasco S.p.a. (gruppo BANCO POPOLARE)

TEKAL S.P.A.:

- a) Banca Popolare di Ancona S.p.a. (Gruppo UBI);
- b) Warrant Group S.r.l. di Correggio (RE);
- c) N.D.T. Italiana S.r.l. di Concorezzo (MI);
- d) SIMI S.r.l. di Chignolo d'Isola (BG);



e) Modelleria Brambilla S.r.l. di Correggio (RE);

nominando Presidente dello stesso la Banca Popolare di Ancona S.p.a. (Gruppo UBI)

RONO S.P.A.:

a) Credito Bergamasco S.p.a. (Gruppo BANCO POPOLARE);

b) Banca Popolare di Bergamo S.p.a. (Gruppo UBI);

c) Banca di Credito Cooperativo di Sorisole e Lepreno S.c.r.l.;

d) WARRANT GROUP S.r.l. di Correggio (RE);

e) CHIRON ITALIA S.p.a. di Milano;

nominando Presidente dello stesso il Credito Bergamasco S.p.a. (gruppo BANCO POPOLARE)

S. POSSIDONIO S.R.L.:

a) Credito Bergamasco S.p.a. (Gruppo BANCO POPOLARE);

b) Banca Popolare di Bergamo S.p.a. (Gruppo UBI);

c) Credito Valtellinese;

d) L.P.M. S.r.l. di Bovolenta (PD);

e) Modelleria Brambilla S.r.l. Correggio (RE);

nominando Presidente dello stesso il Credito Bergamasco S.p.a. (gruppo BANCO POPOLARE)

3) dispone che i Liquidatori Giudiziali:

a) depositino in cancelleria entro il 28/2/2010 lo stato passivo della procedura;

b) tengano informato delle proprie operazioni il comitato dei creditori, che convocherà periodicamente, ed almeno ogni sei mesi;

c) depositino almeno ogni sei mesi in cancelleria una relazione sullo stato della procedura e sulla situazione economico – finanziaria della stessa;

d) rendano il conto finale della gestione mediante deposito di rendiconto in cancelleria e formi un piano generale dei pagamenti ai creditori da eseguire con assegni circolari o con bonifici bancari;

e) osservino le prescrizioni stabilite nelle condizioni riportate in motivazione espresse dal Commissario Giudiziale, nonché quelle specificate a verbale all'udienza in data odierna;

Nulla sulle spese.

Si comunichi al debitore e al Commissario e si affigga ex art. 17 L.F.

Così deciso in Bergamo nella Camera di consiglio del giorno 11/11/2010



IL PRESIDENTE



Il Cancelliere
IL CANCELLIERE - ST
(Giuseppe Grano)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 15 NOV. 2010

IL CANCELLIERE - ST
(Giuseppe Grano)